



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma

Terza Sezione Civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Margherita Libri, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado riassunto, iscritto al n° 35097 del Registro generale degli affari contenziosi civili, anno 2015, in corso

tra

CUSUMANO CLAUDIA, c.f. CSM CLD 92P44 H501F, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avvocato Alessia De Angelis, presso il cui studio in Rieti, Via Fratelli Sebastiani n. 151, è elettivamente domiciliata;

OPPONENTE

contro

BONITO MICAELA NAILA GESSICA, c.f. BNT MLN 78L60 C514N, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avvocati Gerardo Russillo e Gaetano Lo Scalzo, presso il cui studio in Roma, Via Cipro n. 77, è elettivamente domiciliata;

OPPOSTA

Con oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo e domande riconvenzionali.

Sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 23 febbraio 2016, con riferimento alle domande ed eccezioni svolte nei rispettivi atti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato il 26 febbraio 2015, Bonito Micaela Naila Gessica, premesso il mancato pagamento del residuo corrispettivo pattuito con Cusumano Claudia nell'ambito del contratto di cessione dell'azienda "VILLA DEI BIMBI" sita in Roma, Via Casilina n. 1794, stipulato con scrittura privata del 31 ottobre 2012, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma l'emissione del decreto ingiuntivo n. 6430/2015 nei confronti della predetta per la somma di €. 10.000,00, oltre interessi e spese del procedimento.

Avverso il suddetto decreto ha proposto opposizione l'ingiunta, chiedendo *"in via preliminare: dichiarare la incompetenza del Tribunale di Roma adito per la presenza di una clausola arbitrale nel contratto posto a base della pretesa creditoria e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero, dichiararlo improponibile e, per l'effetto, revocarlo; nel merito, previo rigetto di ogni eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la pretesa creditoria della Sig.ra Bonito Micaela Naila Gessica infondata per essere insorta una problematica con il Comune di Roma relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche che esonera l'odierna opponente dal versamento della residua somma di €. 10.000,00 così come convenuto nel contratto; in via riconvenzionale, condannare la sig.ra Bonito al pagamento della eventuale differenza qualora la somma di €. 10.000,00 non fosse sufficiente all'abbattimento delle barriere architettoniche della struttura; in subordine, dichiarare la Sig.ra Bonito comunque tenuta a garantire la Sig.ra Cusumano dal vizio relativo alla mancata eliminazione delle barriere architettoniche e, per l'effetto, condannarla al risarcimento delle somme necessarie alla predetta eliminazione con compensazione totale o parziale, nella misura che sarà provata in corso di causa, del suo credito con quello vantato dalla Sig.ra Cusumano. Con vittoria delle spese del giudizio"*.

Si è costituita ritualmente in giudizio l'opposta che ha contestato sotto ogni profilo i motivi posti a base dell'opposizione e ha eccepito la decadenza della denuncia dei vizi prospettati e il difetto di prova in ordine ai fatti posti a base delle domande riconvenzionali. Ha concluso nei seguenti termini: *"in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6430/2015, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 16.03.2015, notificato in data 07.04.2015, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o non di pronta soluzione, ex art. 648 c.p.c.; in via principale: rigettare integralmente l'opposizione così come formulata da controparte in quanto*



infondata in fatto ed in diritto come ut supra e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 6430/2015, emesso in data 16.03.2015 dal Tribunale Civile di Roma; rigettare in ogni caso la domanda riconvenzionale avanzata dalla società opponente per essere infondata in fatto ed in diritto e assolutamente non provata;

in via gradata: in caso di accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale di Roma per la presenza di una clausola arbitrale nel contratto posto a base della pretesa creditoria, condannare la sig.ra Claudia Cusumano alle spese e competenze legali relative alla fase monitoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali, ai sottoscritti procuratori antistatari.

Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 23 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, con assegnazione dei termini di giorni trenta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerazioni di ordine logico inducono il Tribunale alla prioritaria disamina dell'eccezione, preliminarmente avanzata da Cusumano Claudia, con riferimento alla clausola compromissoria di cui all'articolo 9 del contratto di cessione (doc. n. 5, fascicolo parte opponente e doc. n. 1, fascicolo monitorio). Secondo tale disposizione "Le parti convengono che in caso dell'insorgenza di qualsiasi controversia relativa e conseguente al presente contratto, faranno ricorso alla procedura dell'arbitrato, con un collegio composto da tre arbitri di cui due nominati dalle parti ed il terzo nominato dai predetti arbitri . In caso di disaccordo nella nomina del terzo arbitro, i primi due faranno ricorso al Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri saranno scelti nell'Albo degli Avvocati e/o dei Ragionieri e Dottori Commercialisti di Roma."

Si tratta di una ipotesi di devoluzione della controversia ad arbitrato, con la quale le parti, nell'espletamento della loro libera autonomia negoziale, hanno inteso demandare agli arbitri la soluzione di tutte le controversie tra loro insorte, relativamente alla interpretazione ed applicazione del contratto. Siffatta clausola costituisce, per costante giurisprudenza, un patto di rinuncia all'azione giudiziaria nelle materie alla stessa riconducibili, che non può in seguito essere unilateralmente derogato e che determina, pertanto, l'incompetenza del Tribunale a decidere in



ordine alla domanda eventualmente svolta in sede giudiziaria, laddove la controparte ne invochi in via di eccezione l'operatività. Naturalmente, l'improponibilità riguarda ogni tipologia di domanda giudiziale e, quindi, anche quella eventualmente introdotta in sede monitoria, laddove la parte ingiunta proponga opposizione sollevando la relativa eccezione. In tal caso, alla pronuncia di incompetenza, deve accompagnarsi, quale inevitabile conseguenza, la dichiarazione di nullità dell'ingiunzione.

Nel caso di specie, l'oggetto della controversia risulta ricompreso nell'ambito di operatività della suddetta clausola compromissoria, atta a devolvere all'arbitrato ogni lite tra le parti del contratto, riconducibile all'esecuzione del rapporto negoziale come previsto dal contratto in questione, compresa quindi quella attinente a questioni di natura patrimoniale e relativa al pagamento del corrispettivo pattuito per la cessione. La clausola in questione prevede l'arbitrato quale mezzo di definizione della lite alternativo al giudizio ("...qualsiasi controversia...faranno ricorso alla procedura dell'arbitrato...."), non come semplice filtro pre-giudiziale. In tal caso, quindi, trovano piena applicazione i principi giurisprudenziali riassunti ai punti precedenti.

Ne consegue che il motivo di opposizione svolto in via preliminare da Cusumano Claudia deve reputarsi fondato.

Occorre, pertanto, rilevare l'incompetenza dell'adito Tribunale con contestuale dichiarazione della competenza arbitrale. Infatti, se il procedimento monitorio si sottrae alla competenza arbitrale, certamente non vi si sottrae il giudizio di opposizione, in quanto, come da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale rimessione della controversia al giudizio degli arbitri.

Conseguentemente deve affermarsi che la controversia introdotta dall'opposta con ricorso per decreto ingiuntivo, afferendo alla applicazione/esecuzione del contratto, è certamente ricompresa nell'ambito di operatività della clausola compromissoria, sicché deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale ed il decreto ingiuntivo va annullato.



L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza comporta l'assorbimento dell'esame delle ulteriori eccezioni formulate per il caso di rigetto dell'eccezione pregiudiziale.

Quanto alla spiegata domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle somme necessarie all'eliminazione delle barriere architettoniche della struttura ovvero, in subordine, di garanzia dei vizi e di risarcimento del danno, occorre rilevare che tali richieste appaiono formulate del tutto genericamente ed in ogni caso sono rimaste del tutto prive di riscontro probatorio, non avendo parte opponente, pur prescindendo dalla prova relativa alla sussistenza della responsabilità dell'alienante, comunque prodotto documentazione idonea a dimostrare la necessità e la misura dei costi per l'eliminazione né avendo articolato a tal fine istanze istruttorie.

Le domande riconvenzionali devono pertanto essere rigettate.

Le spese del giudizio, tenuto conto dei motivi posti a base della ritenuta nullità del decreto ingiuntivo e della infondatezza delle domande riconvenzionali devono essere interamente compensate tra le parti, mentre quelle relative al procedimento monitorio, in considerazione della pronunzia di nullità del decreto ingiuntivo, rimangono a carico dell'ingiungente che le ha anticipate.

P. Q. M.

il Tribunale di Roma, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Cusumano Claudia nei confronti di Bonito Micaela Naila Gessica, così decide:

Accoglie l'opposizione e, per l'effetto:

DICHIARA l'incompetenza del Tribunale in ordine alla domanda, stante la sussistenza di clausola compromissoria nel contratto di cessione del 31 ottobre 2012.

DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 6430/15 (RG 15818/2015), emesso dall'intestato Tribunale in data 13/3/2015.

RIGETTA le domande riconvenzionali proposte dall'opponente.

DICHIARA interamente compensate le spese di giustizia.

Roma, 24 maggio 2016

Il Giudice

dott.ssa Margherita Libri

